

ACC 10000/146/538 091.465M WAGES. EMPLOYEES IN CHILDREN HOMES

MAR. 1943 - AUG. 1943

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e di Pena

Ufficio 10

Prot.n. 71362/1

Roma, 1 marzo 1943

AI DIRETTORI degli ISTITUTI di

PREVENZIONE E DI PENA DEL

REGNO

OGGETTO: Premio di operosità e di rendimento. al personale.

circolare n. 2300/1475

Con circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 18 Agosto 1942, n. 52936 e 30 stesso mese, n. 53473, è stata disposta la corrispondenza di un premio di operosità e rendimento al personale statle con decorrenza dal 1° di detto mese e fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra. Il pagamento di tale premio sarà effettuato con scadenza al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre, con le modalità che in appresso verranno specificate.

Per preordinare tale pagamento si prega di trasmettere a questo Ministero, non più tardi del quinto giorno successivo alle scadenze cennate un elenco nominativo del personale amministrativo e di custodia dipendente con le seguenti indicazioni:

- 1°) - cognome e nome
- 2°) - grado gerarchico e categoria di appartenenza
- 3°) - giornate di effettiva presenza in servizio
- 4°) - indicazioni del motivodelle eventuali assenze

Intanto si resta in attesa entro il più breve tempo del primo elenco per il periodo del 1° agosto 1942-23 febbraio 1943.

per IL MINISTRO

f.to: Novelli

AI DIRETTORI degli ISTITUTI di
PREVENZIONE E DI PENNA DEL

REGNO
=====

OGGETTO: Premio di operosità e di rendimento. al personale.
circolare n. 2800/1475

X
Con circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 18 Agosto 1942, n. 52936 e 30 stesso mese, n. 53473, è stata disposta la corresponsione di un premio di operosità e rendimento al personale statale con decorrenza dal 1° di detto mese e fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra. Il pagamento di tale premio sarà effettuato con scadenza al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre, con le modalità che in appresso verranno specificate.

Per preordinare tale pagamento si prega di trasmettere a questo Ministero, non più tardi del quinto giorno successivo alle scadenze cennate un elenco nominativo del personale amministrativo e di custodia dipendente con le seguenti indicazioni:

- 1°) - cognome e nome
2°) - grado gerarchico e categoria di appartenenza
3°) - giornate di effettiva presenza in servizio
4°) - indicazioni del motivo delle eventuali assenze

Intento si resta in attesa entro il più breve tempo del primo elenco per il periodo del 1 agosto 1942-28 febbraio 1943.

per IL MINISTRO

f.to: Novelli

MINISTERO DI GIUSTIZIA

Direzione generale per gli Istituti

di prevenzione e di pena

000000

Prot.n. 71363/1

Ufficio I

Roma, 23 marzo 1943

AI DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI

PREVENZIONE E PENA DEL

==R==
==E==
==G==
==N==
==O==

OGGETTO: Premio di operosità e rendimento.

CIRCOLARE n. 2317/1487

In continuazione della circ.n. 2300/1475 del 1° marzo volgente si dispone che gli elenchi per la liquidazione dello speciale premio di operosità e di rendimento di cui alla circolare stessa anziché a periodi trimestrali, vengano presentati al Ministero per ciascun mese nei primi cinque giorni di quello successivo.

Per la predisposizione di tali elenchi si avverte quanto segue:

a) Negli elenchi mensili si devono riportare con la indicazione del cognome e nome, del gruppo e della categoria di appartenenza, e del grado, gli appartenenti al personale amministrativo di ruolo, gli appartenenti al personale di custodia effettivo (assegnato allo stabilimento o in servizio provvisorio), gli appartenenti al personale aggregato (sanitari, cappellani, farmacisti, veterinari, insegnanti e suore) e gli agenti di custodia riassunti.

Non devono comprendersi negli elenchi tutti i salariati comunque denominati (permanenti, temporanei, giornalieri, provvisori) provvedendosi per essi a mente della circolare n. 2314/1488 con liquidazione da parte delle direzioni e senza invio di elenchi al Ministero.

Occorre avvertire che non devono comprendersi negli elenchi neppure i sanitari e gli altri appartenenti al personale aggregato che prestano servizio per conto dei titolari provvisoriamente assenti.

b) - In un'apposita colonna degli elenchi dovrà indicarsi l'importo del premio spettante a ciascuno, da liquidarsi in relazione a quanto

OGGETTO: Premio di operosità e rendimento.

CIRCOLARE n. 2817/1437

In continuazione della circ. n. 2800/1475 del 10 marzo volgente si dispone che gli elenchi per la liquidazione dello speciale premio di operosità e di rendimento di cui alla circolare stessa anziché a periodi trimestrali, vengano presentati al Ministero per ciascun mese nei primi cinque giorni di quello successivo.

Per la predisposizione di tali elenchi si avverte quanto segue:

a) Negli elenchi mensili si devono riportare con la indicazione del cognome e nome, del gruppo della categoria di appartenenza, e del grado, gli appartenenti al personale amministrativo di ruolo, gli appartenenti al personale di custodia effettivo (assegnato allo stabilimento o in servizio provvisorio), gli appartenenti al personale aggregato (sanitari, cappellani, farmacisti, veterinari, insegnanti e suore) e gli agenti di custodia riassunti.

Non devono comprendersi negli elenchi tutti i salariati comunque denominati (permanenti, temporanei, giornalieri, provvisori) provvedendosi per essi a mente della circolare n. 2814/1438 con liquidazione da parte delle direzioni e senza invio di elenchi al Ministero.

Occorre avvertire che non devono comprendersi negli elenchi neppure i sanitari e gli altri appartenenti al personale aggregato che prestano servizio per conto dei titolari provvisoriamente assenti.

b) - In un'apposita colonna degli elenchi dovrà indicarsi l'importo del premio spettante a ciascuno, da liquidarsi in relazione a quanto segue:

10) - Ore da conteggiare: massimo mensili 30.

20) - Aliquota oraria: personale di ruolo di gr. A & 4, =; di gr. B & 3,75; di gr. C & 3,50. Personale di custodia & 3,25. Personale aggregato: sanitari, veterinari, farmacisti & 3,50; cappellani, inse-

gnanti e dirigenti tecnici £ 3,25; suore £ 3,==. Personale riassunto di gr. A £ 3,50; di gr. B, £ 3,25; di gr. C £ 3,00; di custodia £ 2,75.

30)-Compenso mensile fisso: gruppo A, grado V £ 240, grado VI £ 200.

40)-Assenze. Delle eventuali assenze verificatesi nel periodo 1 agosto 1942-30 giugno 1943 non si tiene conto fino ad un massimo di giorni 30 complessivamente. Se le assenze eccedono tale massimo e non sono determinate da malattia dipendente da causa di servizio o da offese nemiche, sarà tenuto conto dei giorni eccedenti per la diminuzione del premio in ragione di un'ora per ogni giorno. Le direzioni, pertanto, nell'elenco di marzo e nei successivi terrenno conto delle assenze verificatesi dal 1° agosto 1942 in poi quando eccedano le 30.

50)-Servizio provvisorio e trasferimenti. Gli agenti in servizio provvisorio devono figurare nell'elenco dello stabilimento presso cui prestano servizio provvisorio dal giorno successivo a quello in cui hanno lasciato lo stabilimento di provenienza; pertanto non dovranno essere considerati nell'elenco degli stabilimenti da cui provengono se non per le giornate di presenza e di assenza dal 1 agosto 1942 sino al giorno di partenza per il servizio provvisorio. La stessa norma si applica per il caso di trasferimento. Sia nel caso di servizio provvisorio sia nel caso di trasferimento le direzioni dello stabilimento di provenienza daranno notizia allo stabilimento di destinazione delle assenze verificatesi perché ne tengano conto e n. 4.

c) Il pagamento sarà effettuato dalla direzione con i fondi messi a sua disposizione con apertura di credito. Il pagamento stesso deve eseguirsi al netto delle prescritte trattenute erariali per ricchezza mobile, complementare addizionale sull'importo della complementare e ricchezza mobile e bollo.

d) Ogni bimestre, a decorrere da quello di marzo-aprile, sarà preso in considerazione il pagamento sul prescritto mod. 27 C.G. corredato del des

A 200.

40)-Assenze. Delle eventuali assenze verificatesi nel periodo 1° agosto 1942-30 giugno 1943 non si tiene conto fino ad un massimo di giorni 30 complessivamente. Se le assenze eccedono tale massimo e non sono determinate da malattia dipendente da causa di servizio o da offese peniche, sarà tenuto conto dei giorni eccedenti per la diminuzione del premio in ragione di un'ora per ogni giorno. Le direzioni, pertanto, nell'elenco di marzo e nei successivi terranno conto delle assenze verificatesi dal 1° agosto 1942 in poi quando eccedano le 30.

50)-Servizio provvisorio e trasferimenti. Gli agenti in servizio provvisorio devono figurare nell'elenco dello stabilimento presso cui prestano servizio provvisorio del giorno successivo a quello in cui hanno lasciato lo stabilimento di provenienza; pertanto non dovranno essere considerati nell'elenco degli stabilimenti da cui provengono se non per le giornate di presenza e di assenza dal 1° agosto 1942 sino al giorno di partenza per il servizio provvisorio.

La stessa norma si applica per il caso di trasferimento. Sia nel caso di servizio provvisorio sia nel caso di trasferimento le direzioni dello stabilimento di provenienza dovranno notified allo stabilimento di destinazione delle assenze verificatesi perché ne tengano conto a n. 4.

c) Il pagamento sarà effettuato dalla direzione con i fondi messi a sua disposizione con apertura di credito. Il pagamento stesso deve eseguirsi al netto delle prescritte trattenute erariali per ricchezza mobile, complementare addizionale sull'importo della complementare e ricchezza mobile e bollo.

d) Ogni bimestre, a decorrere da quello di marzo-aprile, sarà presentato il rendiconto sul prescritto mod. 27 C.G. corredato del decreto di concessione emesso dal Ministero, dell'elenco dei pagamenti con esposizione delle trattenute e arrofondamento, quietenziati dai singoli interessati, e delle quietanze di tesoreria per il versamento delle trattenute.

e) Le direzioni delle carceri centrali raccoglieranno dalle carceri contabilmente collegate gli elenchi e predisporranno, in base



DIREZIONE CENTRALE CREDITO
NAPOLI

-3-

ad essi, l'elenco complessivo da inviare al Ministero per la
emissione dell'apertura di credito.

per IL MINISTRO
fto:Novelli

4924

Riformatorio Governativo

di _____

Notizie del giovane _____

Ricooverato nel suddetto Istituto dal _____

1. - Persona con cui il giovane convive: _____

2. - Condotta che il giovane serba: _____

3. - Mestiere: _____

che esercita _____ dove lo esercitava (se in un ufficio, in un negozio, in famiglia o da solo) _____

guadagno giornaliero _____

4. - Altre notizie: _____

(Data) _____

(Firma e qualifica) _____

N. B. - Questo foglio, debitamente riempito, è da restituirsi alla Direzione scrivente.

MINISTERO DI GIUSTIZIA E PUNIZIONE
Direzione generale per gli Istituti
di prevenzione e pena

UFFICIO 2°
Prot.n.85436/3.1

Roma, 23 luglio 1943

AI DIPUTATI DEGLI ISTITUTI DI
PREVENZIONE E PENA DEL REGNO

OCCASIONE: Personale di custodia-indennità di trasferta.
circolare n.2362/1517

Con il R.D.L. 27 febbraio 1942 n.76 e con la legge 25 marzo 1943 n.259 sono state emanate nuove norme sul trattamento missionario nell'interno del Regno, le quali sono applicabili al personale di custodia tenuto conto dell'equiparazione di grado con il personale delle Forze Armate dello Stato.

Per conoscenza e norma si richiamano le innovazioni più importanti:

1°)-le diarie dei comandanti o capoguardie, stabilite in L. 20 giornaliere, sono con decorrenza 1° marzo 1942, maggiorate di L. 15 (art. 1° del R.D.L. 27/2/42 n.76)

2°)-quelle dei sottocapi e delle guardie sono elevate, con effetto dal 1° settembre 1942, rispettivamente al L. 26 e L. 15 giornaliere art. 1° R.D.L. 25/3/43 n.259)

La misura delle indennità fisse per le persone di famiglia è rimasta invariata. Dette indennità continuano ad essere assoggettate alla riduzione di un solo 12% mentre il doppio decimo e la indennità chilometrica spettanti per le persone suddette vanno ridotte del due 12%

A-quando la partenza per la missione si inizia dopo le ore 12, circa, questa da farsi risultare sui fogli di viaggio-l'indennità giornaliere è ridotta della metà, ed analogo riduzione va praticata anche per il viaggio di ritorno, qualora questo si compia prima delle ore 12;

B-quando la missione ha luogo con ritorno in sede nella medesima giornata, la diaria è ridotta alla metà oppure al 2/3 della misura normale, a seconda che la missione, compreso il tempo impiegato per il viaggio di andata e ritorno, abbia durata non superiore alle ore dodici;

C-quando la missione ha durata superiore alle precedenti, la diaria si riduce di un quinto della misura normale per coloro che fruiscono dell'alloggio in natura;

D-sulla indennità di missione, sui due decimi delle spese di viaggio e sulla indennità chilometrica, quando dovuta, non sono operative le due riduzioni del 12%, di cui al R.D.L. 20 novembre 1930 n.1491 e 14 aprile 1934 n.561;

E- l'indennità fissa di L. 12,50 per le masserizie continue ad essere sottoposta alle due riduzioni del 12%

OGGETTO: Personale di custodia-indennità di trasferte.
circolare n.2362/1517

Con il R.D.L. 27 febbraio 1942 n.76 e con la legge 25 marzo 1943 n.259 sono state emanate nuove norme sul trattamento missionario nell'interno del Regno, le quali sono applicabili al personale di custodia tenuto conto dell'equiparazione di grado con il personale delle Forze Armate dello stato.

Per conoscenza e norma si richiamano le innovazioni più importanti:

1°)-le diarie dei comandanti o capoguardie, stabilite in L. 20 gennaio 1942, sono con decorrenza 1° marzo 1942, maggiorate di L. 15 (art. 1° del R.D.L. 27/2/42 n.76)

2°)-quelle dei sottocapi e delle guardie sono elevate, con effetto dal 1° settembre 1942, rispettivamente di L. 26 e L. 10 giornaliere (art. 1° R.D.L. 25/3/43 n.259)

La misura delle indennità fisse per le persone di famiglia è rimasta invariata. Dette indennità continuano ad essere assoggettate alla riduzione di un solo 12% mentre il doppio decimo e la indennità chilometrica spettanti per la persona suddette vanno ridotte del 12%

A-quando la partenza per la missione si inizia dopo le ore 12, circa, questa da farsi risultare sui fogli di viaggio-l'indennità giornaliera è ridotta della metà, ed analoga riduzione va praticata anche per il viaggio di ritorno, qualora questo si compia prima delle ore 12;

B-quando la missione ha luogo con ritorno in sede nella massima giornata, la diaria è ridotta alla metà oppure al 2/3 della misura normale, a seconda che la missione, compreso il tempo impiegato per il viaggio di andata e ritorno, abbia durata non superiore alle ore dodici;

C-quando la missione ha durata superiore alle precedenti, la diaria si riduce di un quinto della misura normale per coloro che fruiscono dell'alloggio in natura;

D-sulle indennità di missione, sui due decimi delle spese di viaggio e sulla indennità chilometrica, quando dovuta, non sono operative le due riduzioni del 12%, di cui al R.D.D. 20 novembre 1930 n.1491 e 14 aprile 1934 n.551;

E- l'indennità fissa di L. 12,50 per le masserizie continue ad essere sottoposta alle due riduzioni del 12%

I miglioramenti suddetti non sono applicabili nei riguardi del personale in missione nei territori annessi od occupati nella Balcania, per il quale resta fermo il trattamento stabilito con la circ. del 26 aprile scorso n.2327/1494/

Le disposizioni di cui alla presente-salvo quelle previste dalla lettera A, B e C - sono applicabili limitatamente alle durate dell'attuale stato di guerra.

per IL MINISTRO
fto:Novelli

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Direzione generale per gli Istituti
di prevenzione e pena

UFFICIO I
N. 60042/5

Roma, 10 Marzo 1942

AI DIRETTORI DEGLI ISTITUTI
DI PREVENZIONE E PENA DEL

REGNO
=====

OGGETTO: Trattamento di missione al personale statuale.

circolare n. 2672/1403

Per opportuna norma si comunicano le innovazioni introdotte con il R.D. 1927 febbraio 1942, n. 76, nel trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno.

MISURA DELLA INDENNITA' GIORNALIERA, da conteggiare integralmente senza, cioè, le riduzioni del 12%, previste dal R.R. DD. LL. 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561:

a) Personale di ruolo

Grado	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°
"	160	150	130	120	100	90	80	70	60	55	55	50	45

b) Personale non di ruolo

L'indennità è riferita al grado iniziale dei ruoli corrispondenti alla categoria di appartenenza, salvo speciali disposizioni.

Quando la partenza per la missione si effettui dopo le ~~12~~ ¹² ore 12 l'indennità giornaliera è ridotta alla metà e analogamente la riduzione è applicata nel ritorno qualora questo avvenga prima delle ore 12.

A tale uopo nello scontrino preautorizzato dal R.D. 15/10/923 n. 2368, dovrà farsi risultare il treno usufruito per la partenza o per il ritorno in sede ed alla tabella dovrà unirsi la dichiarazione del giorno e dell'ora di partenza dalla sede e di ritorno in essa.

Per le missioni in corso al 1 marzo volgente le indennità saranno conteggiate sino a tutto febbraio nella misura precedente in vigore con le riduzioni per esse vigenti.

c) Personale secondario

Per opportuna norma si comunicano le innovazioni introdotte con il R.D. 1927 febbraio 1942, n. 76, nel trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno.

MISURA DELLA INDENNITA' GIORNALIERA, da conteggiare integralmente senza, cioè, le riduzioni del 12%, previste dai RR.DD. LL. 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561:

a) Personale di ruolo

Grado	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°
"	160	150	130	120	100	90	80	70	60	55	55	50	45

b) Personale non di ruolo

L'indennità è riferita al grado iniziale dei ruoli corrispondenti alle categorie di appartenenza, salvo speciali disposizioni.

Quando la partenza per la missione si effettui dopo le ~~12~~ ¹² ore 12 l'indennità giornaliera è ridotta alla metà e ~~spazi~~ ^{avanza} loga riduzione è applicata nel ritorno qualora questo avvenga prima delle ore 12.

A tale uopo nello scontrino prescritto dal R.D. 15/10/923 n. 2363, dovrà farsi risultare il treno usufruito per la partenza o per il ritorno in sede edella tabella dovrà unirsi la dichiarazione del giorno e dell'ora di partenza dalla sede e di ritorno in essa.

Per le missioni in corso al 1 marzo volgente le indennità saranno conteggiate sino a tutto febbraio nella misura precedente in vigore con le riduzioni per esse vigenti.

c) Personale salariato

Per i salariati statali la misura delle indennità da conteggiare a decorrere dal 1 marzo corr. è la seguente:

capi d'arte permanenti, con qualsiasi paga giornaliera £ 40
 incaricati stabili, operai permanenti e temporanei con
 retribuzioni mensile o paga giornaliera rispettivamente £ 35
 di £ 396 e di £ 13,20 o superiore
 incaricati stabili, operai permanenti, incaricati
 provvisori, incaricati temporanei, con retribuzione

mensile o paga giornaliera inferiore, rispettivamente a x
a 396 e a 13,20 c 30

Le indennità sopra accennate si intendono al netto della riduzione del 12%, che non va, quindi, su di esse applicata. Del pari non deve applicarsi tale riduzione al doppio decimo delle spese di viaggio quando dovute e alle indennità chilometriche previste dall'art. 3 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, modificato dall'art. 11 del R.D. 3 giugno 1926.

Si avverte che nei casi di tramutamento, per le persone di famiglia restano ferme tutte le indennità in vigore anteriormente al cennato R.D.L., che va applicato nei soli confronti del capo famiglia tramutato.

Con separata nota vengono comunicate istruzioni per la indennità da conteggiare al personale di custodia.

per IL MINISTRO
fto: Novelli

MINISTERO DI GIUSTIZIA E GIUSTIZIA

Direzione Generale per gli Istituti
previdenziali e pena

UFFICIO I

Prot.n. 77600/12-25

Roma, 20 Agosto 1943

AL DIRETTORE

Casa penale per minori

N A P O L I

OCCASIONE: Indennità R.D.L. n. 1498.

Per gli opportuni provvedimenti nella liquidazione e per il pagamento delle indennità stabilite dall'art. 2 del R.D.L. 16 dicembre 1942, n. 1498, si richiama l'attenzione di codesta direzione sulle disposizioni della lett. D dell'art. 4 del R.D.L. 3 luglio p.p. n. 610.

In dipendenza di tali disposizioni l'assegno temporaneo di guerra o la maggiorazione dell'assegno stesso, concessi ai sensi dell'art. 1 del detto R.D.L. 3 luglio 1943 n. 610 non sono cumulabili con la pensione indennità giornaliera. Pertanto nella liquidazione della indennità deve essere tenuto presente, per la corrispondente trattenuta, l'importo degli anzidetti assegno temporaneo di guerra o maggiorazione dell'assegno stabiliti dal 1 luglio ultimo.

per IL MINISTRO

fto: illeggibile

4921

Colonna 8/A - Premio di rendimento e di operosità

Mentre in altre Amministrazioni dello Stato il premio di rendimento e di operosità veniva concesso semestralmente - ed anche trimestralmente - in una misura generalmente fissa, nell'Amministrazione carceraria esso veniva concesso annualmente.

La procedura che veniva seguita era che il Ministero della Giustizia, verso la fine dell'esercizio finanziario (in giugno) chiedeva alle direzioni degli stabilimenti carcerari un rapporto informativo per ogni funzionario meritevole. In conseguenza dei rapporti informativi, il Ministero inviava, verso la fine dell'anno solare, direttamente ad ogni funzionario, a mezzo di mandati individuali o collettivi, l'importo del premio che riteneva di concedere.

L'ultimo premio ricevuto nel dicembre 1942 per l'esercizio finanziario 1941-42 fu di L. 300 lorde per il direttore e L. 110 a L. 150 lorde per i funzionari secondo il grado e non secondo il rapporto informativo. Su questi lordi venivano applicate le ritenute fiscali dell'8% per R.M., dell'1% per imposta complementare, del 0,18% per addizionale e del 0,05% per bollo quietanza.

Dalla ripartizione e l'assegnazione di questo premio, si rilevava che il Ministero non teneva alcun conto dei rapporti informativi che richiedeva, ma si limitava soltanto alla disponibilità residuale dei fondi dopo di aver provveduto alla ripartizione, nella misura non certo così limitata, ai vari funzionari del Ministero stesso. Ciò era conseguenza che alla Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e di Pena presso il Ministero, ^{pag. 2} aveva parte alcun personale tecnico dell'Amministrazione, ma vi erano chiamati magistrati e cancellieri i quali non credevano di considerare il personale dell'Amministrazione carceraria alla stessa pa-

2352

Mentre in altre Amministrazioni dello Stato il premio di rendimento e di operosità veniva concesso semestralmente - ed anche trimestralmente - in una misura generalmente fissa, nell'Amministrazione carceraria esso veniva concesso annualmente.

La procedura che veniva seguita era che il Ministero della Giustizia, verso la fine dell'esercizio finanziario (in giugno) chiedeva alle direzioni degli stabilimenti carcerari un rapporto informativo per ogni funzionario meritevole. In conseguenza dei rapporti informativi, il Ministero inviava, verso la fine dell'anno solare, direttamente ad ogni funzionario, a mezzo di mandati individuali o collettivi, l'importo del premio che riteneva di concedere.

L'ultimo premio ricevuto nel dicembre 1942 per l'esercizio finanziario 1941-42 fu di L.300 lorde per il direttore e L.110 a L.150 lorde per i funzionari secondo il grado e non secondo il rapporto informativo. Su questi lordi venivano applicate le ritenute fiscali dell'8% per R.M., dell'1% per imposta complementare, del 0,18% per addizionale e del 0,05% per bollo quietanza.

Dalla ripartizione e l'assegnazione di questo premio, si rilevava che il Ministero non teneva alcun conto dei rapporti informativi che richiedeva, ma si limitava soltanto alla disponibilità residuale dei fondi dopo di aver provveduto alla ripartizione, nella misura non certo così limitata, ai vari funzionari del Ministero stesso. Già era conseguenza che alla Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e di Pena presso il Ministero, ¹⁹⁴² lavorava parte alcun personale tecnico dell'Amministrazione, ma vi erano chiamati magistrati e cancellieri i quali non credevano di concedere il personale dell'Amministrazione carceraria alla stessa parità di grado se non anche superiore.

L'ultima proposta per la concessione dei premi fu inviata al Ministero nel giugno 1943, ma gli eventi bellici non ne fecero avere esito.

Aggiunta al prospetto per la dimostrazione del trattamento economico al personale di questo Istituto.

DOPPIA MENSILITÀ ANTICIPATA.

A tutto il personale che era presente alla fine del mese di settembre 1943 fu corrisposto, per lo stato di emergenza, una doppia mensilità anticipata che, in riferimento al prospetto trasmesso, fu calcolata sull'insieme delle colonne 1,2,3,4,9 e 10 lettere i ed l, al netto delle ritenute soltanto fiscali di cui alla colonna 16 lettere b,c,e ed f.

Di questa doppia mensilità fu effettuato un recupero mensile pari ed 1/16 dell'intero emmentare, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 1944, e dal mese di aprile 1944 la circolare del prefetto di Napoli n. 67 del 6 maggio 1944 sospese detto recupero.

4919

No 237. - DISCE 16 Aprile 1940-

n. 237. (Pubbl. G. L. 19/4/1940, n. 95)

MIGLIORAMENTI ECONOMICI A FAVORE DEI DIPENDENTI DELLO STATO A DA ENTI PUBBLICI E DEI PENSIONATI A CARICO DELLO STATO O DEL FONDO PENSIONI DELLE FERROVIE DELLO STATO. (*)

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e volontà della Nazione

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETHIOPIA

Il Senato e la Camera dei Deputati e delle Corporazioni e mezzo delle loro commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

Art. 1. - Sono aumentate in ragione del 10% le misure delle competenze attualmente in vigore dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, comprese quello con ordinamento autonomo, o titolo:

di stipendio e supplemento di servizio attivo;

di indennità di carica per gli ufficiali della M.V.S.M.;

di paga, e annessa sovrappaga non utile e pensione, degli appartenenti

alle Forze Armate od ai Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato;

di retribuzione agli incaricati stabili addetti ai servizi pubblici statali;

di paga agli operai permanenti;

di retribuzione, o paga, o salario, od altre analoghe competenze, comunque denominate, del personale non di ruolo;

di retribuzione dei ricevitori dei generi di monopolio, dei ricevitori

postelegrafonici ed in genere del personale retribuito ad aggio o in base a coefficienti riferiti alle entità e durate delle prestazioni;

di aggiunta di famiglia e relative quote complementari, di indennità temporanea mensile di caroviveri e relative quote supplementari, di soprassoldo ed altri assegni e titolo di caraviveri.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti nei confronti dei salariati, per effetto delle quali un decimo della paga o retribuzione non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e di licenziamento.

Art. 2. - Per il personale di gruppo C dell'ordinamento gerarchico, agli stipendi fissati con la tabella n. 1 dell'allegato I alla legge 20 aprile 1939, n. 591, sono sostituiti quelli di cui all'annessa tabella A.

Sono analogamente sostituiti degli stipendi di cui all'annessa tabella B quelli stabiliti con l'allegato VI alla citata legge n. 591 per il personale degli uffici dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato classificato in gruppo C.

Per detti personali l'importo stabilito dal precedente e al ap- plica sulle misure degli stipendi indicate nelle annesse tabelle A e B e sugli importi dei supplementi di servizio attivo fissati nelle tabelle annesse alla stessa legge n. 591.

Art. 3. - Gli aumenti derivanti dalla prima applicazione degli art. prece- denti 1 e 2 non sono computabili agli effetti del riassortimento degli assegni personali in godimento al 31 marzo 1940.

L'importo dell'assegno previsto dall'art. 4 del R.D. 11/11/1923, n. 2305 e quello dell'assegno stabilito dal 2° comma dell'art. 4 della legge 27 giugno 1929 n. 1047, saranno riliquidati, con effetto dal 1° aprile 1940, in

L'ann. per la rivista S. Spina

2835

commissioni legislative, hanno approvato; nei termini sanzionato e promessi quanto segue:

Art. 1. - Sono aumentate in ragione del 10% le misure delle competenze et-
tualmente in vigore dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, com-
prese quello con ordinamento autonomo, e titolo:

di stipendio e supplemento di servizio attivo;

di indennità di carica per gli ufficiali della M.V.S.M.;

di paga, e annesse sovrappaga non utile a pensione, degli appartenenti

alle forze armate od ai Corpi organizzati militarmente a servizio dello

Stato;

di retribuzione agli incaricati stabili addetti ai servizi pubblici sta-

tali;

di paga agli operai permanenti;

di retribuzione, o paga, o salario, od altra analoga competenza, comunque de-

nominate, del personale non di ruolo;

di retribuzione dei ricevitori dei generi di monopolio, dei ricevitori

postale telefonici ed in genere del personale retribuito ad aggio in be-

se a coefficienti riferiti alle entità e durata delle prestazioni;

di aggiunte di famiglia e relative quote complementari, di indennità tem-

poranee mensili di caroviveri e relative quote supplementari, di rappa-

solto ed altri assegni e titolo di caroviveri.

Nulle è innovato alle disposizioni vigenti nei confronti dei salariati,

per effetto delle quali un decimo delle paga o retribuzione non è compen-

tabile ai fini del trattamento di quiescenza e di licenziamento.

Art. 2. - Per il personale di gruppo C dell'ordinamento gerarchico, agli sti-

pendi fissati con la tabella n. 1 dell'allegato I alla legge 20 aprile 1939,

n. 534, sono sostituiti quelli di cui all'annessa tabella A.

Sono analogamente sostituiti dagli stipendi di cui all'annessa ta-

bella B quelli stabiliti con l'allegato VI alla citata legge n. 534 per il

personale degli uffici dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato

classificato in gruppo C.

Per detti personali l'aumento stabilito dal precedente art. 1 si ap-

plica sulle misure degli stipendi indicate nelle annesse tabelle A e B e

sugli importi dei supplementi di servizio attivo fissati nelle tabelle

annesse alla stessa legge n. 534.

Art. 3. - Gli aumenti derivanti dalla prima applicazione degli art. prece-

denti 1 e 2 non sono computabili agli effetti del riassorbimento degli

assegni personali in godimento al 31 marzo 1940.

L'importo dell'assegno previsto dall'art. 4 del R.D. 11/11/1923, n. 2305

e quello dell'assegno stabilito dal 2° comma dell'art. 4 della legge 27

giugno 1929 n. 1047, saranno riliquidati, con effetto del 1° aprile 1940, in

base alle nuove misure delle competenze previste dai citati articoli.

Salvo il disposto del succeduto art. 4, gli aumenti medesimi non hanno

effetto sulle indennità e competenze previste dall'ultimo comma dell'art. 2

della legge 20 aprile 1939 n. 534, ancorché dette indennità e competenze

siano raggugliate o graduate secondo gli stipendi e gli assegni considera-

ti nei precedenti art. 1 e 2.

Art. 4. - Nel caso di missioni espletate nel 1940 ed in quello di missioni

(*) Legge 16 aprile 1940 n. 237

del Regno in Colonia, nell'interno delle colonie ovvero nelle isole italiane dell'Egeo, cassa di essere operativa, sulla misura della indennità giornaliera di soggiorno la riduzione del 12% stabilita con l'art. 6 del R.D.L. n. 14 aprile 1934, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934 n. 1033.

Art. 15. - Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico del bilancio non statali, l'onere degli aumenti previsti dalla presente legge graverà sugli enti che attualmente sostengono le spese, nelle medesime rispettive proporzioni.

art. 6. - Le pensioni ordinarie, dirette o di reversibilità, comprese quelle privilegiate e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello stato, del fondo pensioni delle ferrovie dello stato, del fondo per il culto, del fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economici, degli Archivi notarili e del cessato ommissariato dell'emigrazione, a favore degli impiegati civili, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, per cessazione dal servizio o per morte avvenute anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono aumentate nella misura del 10%.

Sono del pari aumentate del 10% le pensioni dirette o di reversibilità, e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello stato, secondo le norme del cessato regime austro-ungarico a favore del personale civile e militare secondo le norme delle nuove province, e le pensioni liquidate o maggiorate dall'ex stato libero di Fiume.

Le pensioni e gli assegni aumentati ai sensi del primo comma del presente articolo non possono però eccedere quelli determinati in base agli stipendi, paghe e retribuzioni risultanti dopo l'entrata in vigore delle precedenti leggi.

La concessione dell'aumento è disposta a domanda degli interessati, salvo la facoltà per l'amministrazione di provvedere d'ufficio quando non ricorrere l'applicazione del precedente terzo comma.

art. 7. - Per determinare l'aumento da concedersi ai sensi del prec. art. 6 e per stabilire, con l'aggiunta dell'aumento stesso, le nuove pensioni e i nuovi assegni, si trascurano sulla pensione e sull'assegno annuo attualmente goduto a carico dello stato o delle amministrazioni indicate nel primo comma del predetto articolo le frazioni di lire 10.

Ai fini della corrispondenza degli assegni mensili di caroviveri ai sensi delle disposizioni in vigore, non si tiene conto dell'aumento di pensione concesso con il citato art. 6.

Si applica per l'aumento suddetto l'art. 14 del R.D.L. 31 marzo 1925 n. 486, convertito nella legge 27 marzo 1926 n. 597.

Contro le liquidazioni degli aumenti o contro la mancata concessione degli aumenti stessi è ammesso il ricorso alle Corti dei Conti, la quale provvede a norma del 2° comma art. 10 del R.D. 26 giugno 1933 n. 703. Per ricorso dei pensionati delle ferrovie dello stato si applica l'art. 26 del R.D.L. 13 agosto 1926 n. 1431, convertito nella legge 14 aprile 1927 n. 605.

I ricorsi di cui al precedente comma devono essere presentati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1940.

Art. 8. - Per le pensioni ordinarie dirette e di reversibilità comprese quelle privilegiate, e per gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, a carico dello stato e delle amministrazioni di cui al primo comma del

se creverà sugli altri che attualmente sostengono le spese rispettive proporzioni.

art. 6. - I pensioni ordinarie, dirette o di reversibilità, comprese quelle privilegiate e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello stato, del fondo pensioni delle ferrovie dello stato, del fondo per il culto, del fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economici, degli Archivi notarili e del cesso commissariato dell'emigrazione, a favore degli implegati civili, dei militari, dei salarati e delle loro famiglie, per cessazione del servizio o per morte avvenute anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono aumentate nella misura del 10%.

Sono del pari aumentate del 10% le pensioni dirette o di reversibilità, e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello stato, secondo le norme del cessato regime austro-ungarico a favore del personale civile e militare secondo le norme delle nuove province, e le pensioni liquidate o maggiorate dell'ex stato libero di Fiume.

Le pensioni e gli assegni aumentati ai sensi del primo comma del presente articolo non possono però eccedere quelli determinati in base agli stipendi, paghe e retribuzioni risultanti dopo l'entrata in vigore della presente legge.

La concessione dell'aumento è disposta a domanda degli interessati, salvo la facoltà per l'amministrazione di provvedere d'ufficio quando non ricorrerà l'applicazione del precedente terzo comma.

art. 7. - Per determinare l'aumento da concedersi ai sensi del prec. art. 6 e per stabilire, con l'aggiunta dell'aumento stesso, le nuove pensioni e i nuovi assegni, si trascurano sulla pensione e sull'assegno annuo attualmente goduto a carico dello stato o delle amministrazioni indicate nel primo comma del predetto articolo le frazioni di lire 10.

Al fine della corrispondenza degli assegni mensili di caroviveri ai sensi delle disposizioni in vigore, non si tiene conto dell'aumento di pensione concesso con il citato art. 6.

Si applica per l'aumento suddetto l'art. 14 del R.D.L. 31 marzo 1925 n. 436, convertito nelle 21 marzo 1926 n. 597.

Contro le liquidazioni degli aumenti o contro la mancata concessione degli aumenti stessi è ammesso il ricorso alla Corte dei Conti, la quale provvede e norma del 20 comma art. 16 del R.D. 26 giugno 1933 n. 703. Per ricorso dei pensionati delle ferrovie dello stato si applica l'art. 26 del R.D.L. 13 agosto 1926 n. 1431, convertito nella legge 14 aprile 1927 n. 605.

I ricorsi ai cui al precedente comma devono essere presentati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1940.

art. 8. - Per le pensioni ordinarie dirette e di reversibilità comprese quelle privilegiate, e per gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, a carico dello stato e delle amministrazioni di cui al primo comma del precedente art. 6, relative cessazioni del servizio successive alla data di entrata in vigore della presente legge, l'aumento di cui allo stesso articolo è concessa in misura ridotta di 1/16 per via con mese intercorso tra la data stessa e quella di effettiva cessazione dal servizio.

Il presente articolo non si applica alle pensioni liquidate ai sensi del successivo art. 9.

Table II

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

Denominaz. dei gradi	minimo e. 20	aumento per ogni s. di serv.	massimo a 15 s. di servizio utile
1. addiz. 2.			
3. addiz. 4.			
5. addiz. 6.			
7. addiz. 8.			
9. addiz. 10.			
11. addiz. 12.			
13. addiz. 14.			
15. addiz. 16.			
17. addiz. 18.			
19. addiz. 20.			
21. addiz. 22.			
23. addiz. 24.			
25. addiz. 26.			
27. addiz. 28.			
29. addiz. 30.			
31. addiz. 32.			
33. addiz. 34.			
35. addiz. 36.			
37. addiz. 38.			
39. addiz. 40.			
41. addiz. 42.			
43. addiz. 44.			
45. addiz. 46.			
47. addiz. 48.			
49. addiz. 50.			
51. addiz. 52.			
53. addiz. 54.			
55. addiz. 56.			
57. addiz. 58.			
59. addiz. 60.			
61. addiz. 62.			
63. addiz. 64.			
65. addiz. 66.			
67. addiz. 68.			
69. addiz. 70.			
71. addiz. 72.			
73. addiz. 74.			
75. addiz. 76.			
77. addiz. 78.			
79. addiz. 80.			
81. addiz. 82.			
83. addiz. 84.			
85. addiz. 86.			
87. addiz. 88.			
89. addiz. 90.			
91. addiz. 92.			
93. addiz. 94.			
95. addiz. 96.			
97. addiz. 98.			
99. addiz. 100.			
101. addiz. 102.			
103. addiz. 104.			
105. addiz. 106.			
107. addiz. 108.			
109. addiz. 110.			
111. addiz. 112.			
113. addiz. 114.			
115. addiz. 116.			
117. addiz. 118.			
119. addiz. 120.			
121. addiz. 122.			
123. addiz. 124.			
125. addiz. 126.			
127. addiz. 128.			
129. addiz. 130.			
131. addiz. 132.			
133. addiz. 134.			
135. addiz. 136.			
137. addiz. 138.			
139. addiz. 140.			
141. addiz. 142.			
143. addiz. 144.			
145. addiz. 146.			
147. addiz. 148.			
149. addiz. 150.			
151. addiz. 152.			
153. addiz. 154.			
155. addiz. 156.			
157. addiz. 158.			
159. addiz. 160.			
161. addiz. 162.			
163. addiz. 164.			
165. addiz. 166.			
167. addiz. 168.			
169. addiz. 170.			
171. addiz. 172.			
173. addiz. 174.			
175. addiz. 176.			
177. addiz. 178.			
179. addiz. 180.			
181. addiz. 182.			
183. addiz. 184.			
185. addiz. 186.			
187. addiz. 188.			
189. addiz. 190.			
191. addiz. 192.			
193. addiz. 194.			
195. addiz. 196.			
197. addiz. 198.			
199. addiz. 200.			
201. addiz. 202.			
203. addiz. 204.			
205. addiz. 206.			
207. addiz. 208.			
209. addiz. 210.			
211. addiz. 212.			

	Capitale maggiore e cap.	comitato e dati
1.190	1.190	1.190
1.320	1.320	1.320

Accounting & audit

III

TRANSIZIONE AI RAPPORTI DI SOTTOCONFEZIONE DEI C.C. PP. PP.

massimo
a 32 a. di
servizio utile

Savvaco	1.150	39-50	1.536
	000	57.50	1.520

1. 38. 01.

La tabella di cui all'art. 11 del R.D.L. 27 luglio 1934 n. 1340, concernente il 1° 1930.

varietà nelle Legge 16 maggio 1935 n. 534, e soprattutto

[illegible]

Primo aviere a cv. 30.

290
27,50
1.320

avviare
art. 10. — Le disposizioni degli art. 1, 3 e 5 della presente legge possono essere estese, mediante deliberazione degli organi competenti, con facilità di concedere le concessioni in misura inferiore a quelle previste dalle disposizioni medesime al personale dei comuni, delle province, delle opere nazionali e degli altri Enti, Istituti, società ed aziende, con-
statate nel secondo comma dell'art. 17 della legge 20 aprile 1939 n.

591.
E' fatto divieto di attribuire al personale di cui trattasi altri mi-
n' fatto divieto di attribuire al personale di cui trattasi altri mi-
E' fatto divieto di attribuire al personale di cui trattasi altri mi-

I comuni e le province potranno adottare, quando occorra in deroga ad ogni contraria disposizione i provvedimenti necessari per fronteggiare la spesa derivante dall'applicazione del 1° comma del presente art.

Il presente art. non è appl. abile agli impiegati ed agli operai rappresentati da associazioni sindacali legalmente riconosciute quando il relativo trattamento economico sia o debba essere disciplinato da contratti collettivi.

tratti collettivi.

art. 11. — Con decreti del ministro delle finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

re essente l'area di visore del 10 aprile 1949.

ordinamento, ecc.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1940

ATTORNEY GENERAL

Gussolini-Di Maval

Vo. Il guardasigilli
Grandi

2167

Tabella A

SALARI DI PERSONALE DI GRUPPO C DELL'ORDINAMENTO GERARCHICO

Grado	iniziale	aumento al 1°	aumento al 2°	aumento al 3°	aumento al 4°
VIII	15.300	16.200	17.000	17.400	-
IX	13.000	13.700	14.700	15.300	-
X	10.900	11.500	12.400	13.000	-
XI	8.300	9.000	9.700	10.400	10.900
XII (a)	6.700	7.000	7.300	7.600	8.300
XIII	5.200	5.600	6.000	6.400	6.700

(a) valgono anche per il medesimo grado dei gruppi A e B.

Nota.- Nulle le innovazioni agli anni richiesti per gli aumenti periodici.

SALARI DEL PERSONALE DI GRUPPO C DEGLI UFFICI DELLA ALMINI-
STRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

VI	13.100	13.800	14.600	15.300	-
VII	12.400	13.100	13.700	14.700	-
VIII	10.900	11.700	12.400	13.100	-
X	8.300	9.100	9.700	10.400	10.900

Nota.- Nulle le innovazioni agli anni richiesti per gli aumenti periodici.

Legge 27 Giugno 1929 no. 17 (pubbl. G. Uff. 2/7/1929 n. 52)
 PROVVEDIMENTI A FAVORE DEL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO.

Exam (queste per minori) 5.8.1929

Vittorio Emanuele Terzo ecc.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1) gli stipendi e i supplementi di servizio attivo, le paghe e gli assegni analoghi attualmente corrisposti:

agli Ufficiali del R. Esercito, della R. Marina, della R. Aeronautica, della M. V. S. N. dei Reali Carabinieri e degli altri Corpi organizzati militarmente, a servizio dello Stato, nonché ai Magistrati/agli insegnanti ed agli altri personali civili dei gruppi a, b, e c. dell'Ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

agli agenti subalterni;

agli operai permanenti e agli incaricati stabili;

ai sottufficiali del R. Esercito, della R. Marina, della R. Aeronautica, della M. V. S. N. dei Reali Carabinieri e degli altri Corpi organizzati militarmente; ai graduati e militi della M. V. predetta, dei Reali Carabinieri e degli altri Corpi organizzati militarmente;

ai personali di ruolo dell'Amministrazione Ferrovie dello Stato;

sono sostituiti da quelli stabiliti rispettivamente dalle tabelle di cui agli allegati I, II, III, IV, V, e VI della presente Legge.

Art. 2) è concessa una aggiunta di famiglia ai personali di cui appresso, provvisti, in base alle vigenti disposizioni, di indennità temporanee mensili di caroviveri:

a) personali di grado VIII ed inferiore dei gruppi a, b e c dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato; personale ferroviario equiparato ai sensi dell'allegato VI; marescialli e sottufficiali di grado corrispondente;

b) personale subalterno; operai permanenti e incaricati stabili; personale ferroviario equiparato ai sensi dell'allegato VI;

c) brigadieri, vicebrigadieri, graduati e militi dei Reali Carabinieri, ed equiparati della R. Guardia di Finanza e degli altri Corpi organizzati militarmente;

d) sergenti e sergenti maggiori del R. Esercito, ed equiparati della R. Marina e della R. Aeronautica.

L'aggiunta di famiglia è assegnata ai coniugati o vedovi con prole minorenni, nelle misure di L. 150=, L. 135=, L. 130= e lire 50 mensili, rispettivamente, per i personali di cui alle precedenti lettere a, b, c, e d; oltre alle quote complementari di L. 30, L. 25, L. 20 e L. 10 mensili per ciascun figlio minorenni fino al massimo di tre.

Per ogni figlio minorenni, in più di tre, la quota complementare **1918** è data in misura doppia di quelle su indicate.

Valgono, in quanto applicabili, per l'aggiunta di famiglia le norme stabilite per le indennità temporanee mensili di caroviveri. Le indennità medesime, per i personali considerati nel presente articolo, sono abolite.

Lo stesso miglioramento derivante dall'applicazione del disposto delle lettere a, e c. del presente articolo, spetta, a titolo di aggiunta di famiglia, agli ufficiali, ai capisquadra ed alle camice nere della M. V. S. N.; coniugati o vedovi con prole minorenni.

Personale di servizio attivo assegnati

Al personale dei gradi cui non compete l'agguanta di famiglia è attribuita, a titolo di assegno non utile a pensione, la differenza fra l'importo complessivo delle competenze di carattere fisso e continuativo inerenti al proprio grado, e quello eventualmente maggiore di cui fruirebbe in grado inferiore, tenuto conto dell'aggiunta medesima.

Art. Vc) I miglioramenti concessi dalla presente legge avranno effetto in ragione della metà dal 1° Luglio 1929 e per l'altra metà dal 1° Luglio 1930. Per i personali parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere relativo graverà sugli Enti che attualmente sostengono le spese, nelle medesime rispettive proporzioni.

Per gli insegnanti elementari dipendenti dai Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole e dei Corpi morali che mantengono scuole elementari è applicabile l'art. 3 del R.D. 31 Marzo 1925, n° 260.

Art. Vle) Con Decreti del Ministro per le Finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni conseguenti dalla presente legge.

Con Decreti Reali sottoposti dal capo del Governo il Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le Finanze, di concerto, ove del caso, coi Ministri competenti, sarà provveduto alla emanazione delle ulteriori norme esecutive, interpretative ed integrative eventualmente necessarie per l'attuazione della presente legge.

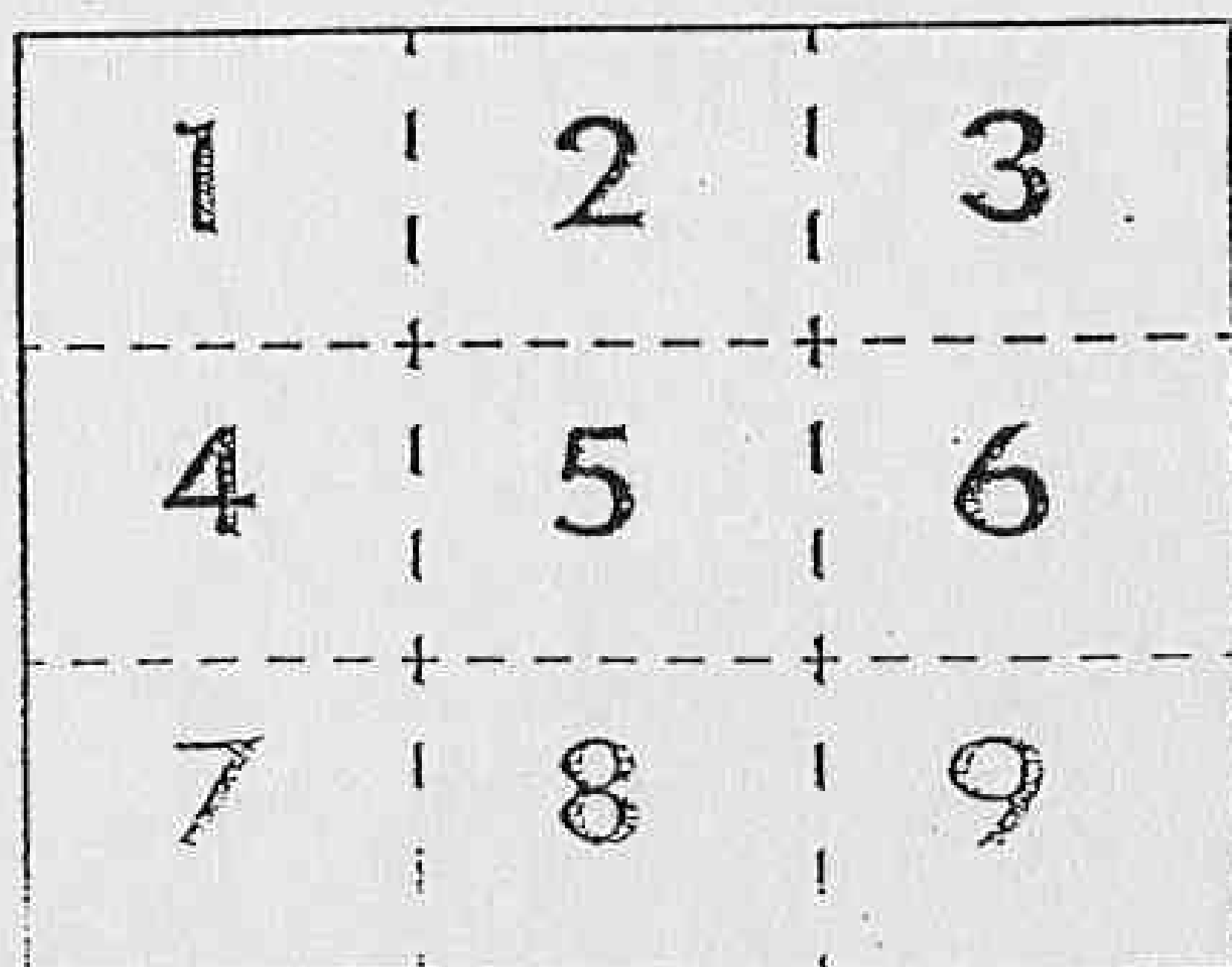
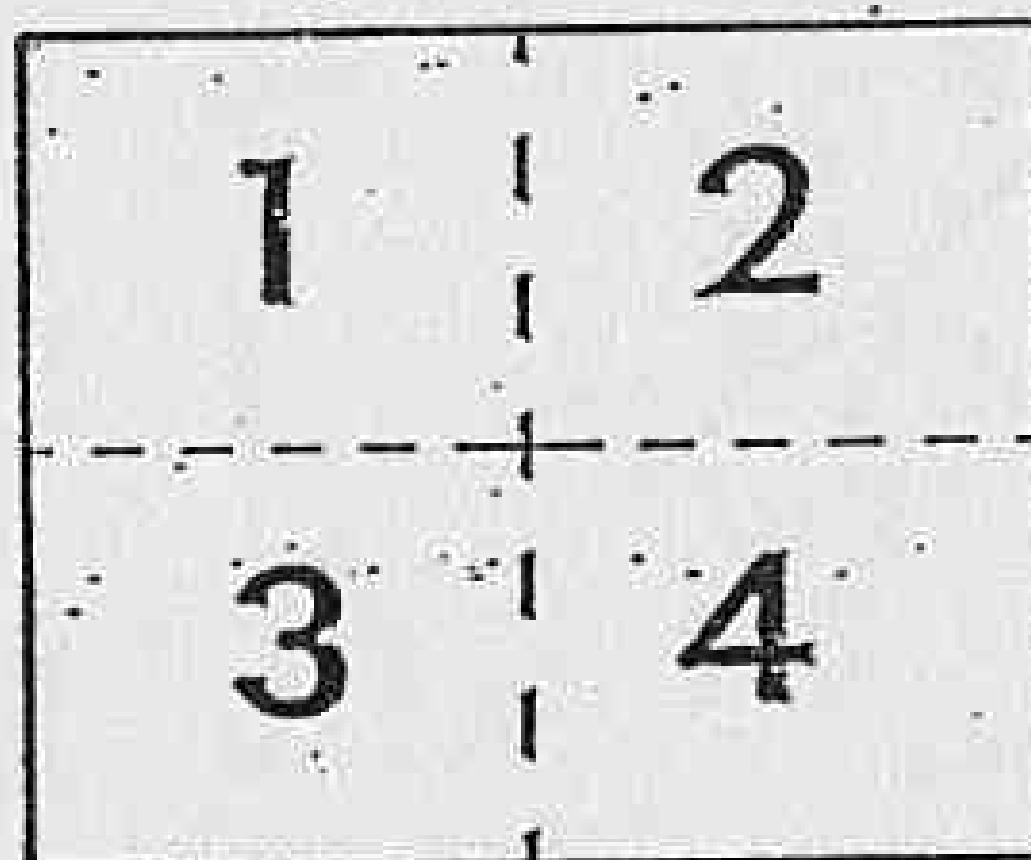
Ordiniamo, ecc.

Data a Roma addì 27 Giugno 1929

Segnomo le firme.

MAPS AND CHARTS TOO LARGE TO FILM
ON ONE EXPOSURE ARE FILMED CLOCKWISE
BEGINNING IN THE UPPER LEFT CORNER,
LEFT TO RIGHT, AND TOP TO BOTTOM.

SEE DIAGRAMS BELOW.



DIREZIONE CASA PENALE PER UOMINI
S. EFRAMO - NAPOLI

Prot. n. 1622 17 GIU. 1944

1
Stipendio lordo base
(legge 16 aprile 1940 n. 237)2
Supplemento
per servizio attivo
(legge 16 aprile 1940
n. 237)3
Assegno temporaneo
di guerra
(R.D. 23.11.1941 n. 646
e 8/4 1943 n. 610)

ag

Funzionari

Gruppo A - grado 1°	Direttore di 1ª classe	iniziale	20.460 annue
" B "	9° Vice censore	"	16.170 "
" " "	10° ragioniere	"	13.640 "
" " "	" istitutore	"	13.640 "
" " "	" "	3° scatto	16.170 "
" C "	13 assistente	iniziale	5.720 "

5.610 annue

2.970 annue

agl

3.410 "

2.970 "

sura

2.530 "

2.970 "

con

2.530 "

2.970 "

fuo

2.530 "

2.970 "

su

1.540 "

2.970 13,50 "

dal

Personale di custodia

Capo guardia di 1ª classe	con oltre 22 anni di servizio	7.590 annue
Sottocapo guardia " "	" 18 " "	22,88 giornalieri
" " 2ª "	" 15 " "	21,67 "
Guardia scelta	" " "	18,48 "
guardia	fino a 3 anni	10,83 "
"	da 3 a 6 "	12,32 "
"	" 6-9 "	13,31 "
"	" 9-12 "	14,41 "
"	" 12-15 "	15,29 "
"	oltre " "	15,95 "

1.760 annue

2.970 annue

ag

2,31 giornali

8,13 giornalieri

ag

1,11 "

8,13 "

su

1,87 "

7,53 "

con

1,10 "

5,36 "

fin

1,21 "

5,99 "

in

1,38 "

6,24 "

20

1,43 "

6,51 "

in

1,54 "

6,73 "

1,59 "

6,89 "

Personale aggregato

Sanitario

Cappellano

di ruolo

5.121,50 annue

512,15 annue

2.347,50 annue

123

provvisorio

4.204,90 "

1.892,20 "

39

Si calcola il 10% sulle prime
di 4800 fra stipendio e servizio
attivo ed il 16% oltre 4800d'ag
total
ed

2 Elemento passivo attivo aprile 1940 (n. 237)	3 Assegno temporaneo di guerra (R.R. D.D. 22.11/1941 n. 646 e 8/4/1943 n. 610)	4 aggiunta di famiglia	5 Indennità giornaliera di bombardamento o di allarme R.D. 2.16 dicembre 1942 n. 1498	6 Premio mensile di operosità e rendimento Viene calcolato sulla base delle seguenti aliquote varie:	7 Gratificazioni periodiche	8 Premio di opera e rendimento
610 annue 440 " 530 " 530 " 530 " 540 "	2.970 annue 2.970 " 2.970 " 2.970 " 2.970 " 2.970 "	agli annuoghisti senza frode £165 mensili; coniugati o vedovi fino al 3° figlio £33 mensili in più per ogni figlio; dal 4° figlio in poi £66 mensili in più per ogni figlio	si calcola su 1/3 della indennità di missione di cui alla colonna 10 più la metà dell'aggiunta di famiglia di cui alla colonna 4 divisa per 30, con un minimo di £22 ed un massimo di £50 - Si deduce l'intero assegno temporaneo di guerra di cui alla colonna 3 per i funzionari del grado 7° in su (6°, 5°, ecc.) e solo la maggiorazione sull'assegnamento per i funzionari del grado 8° in giù (9°, 10°, ecc.)	4- 3.75 3.75 3.75 3.75 3.50		A. Veniva come dal Ministero o funzionari e ne misura che sta di volta in volta secondo le disposizioni. Difficoltà ante guerra £1000 una sola volta all'anno per i funzionari e £250 una volta all'anno per il direttore
1.460 annue 2.319 giornaliere 1.14 " 1.87 " 1.18 " 1.21 " 1.38 " 1.43 " 1.54 " 1.59 "	2.970 annue 8.13 giornaliere 8.15 " 7.53 " 5.36 " 5.99 " 6.21 " 6.51 " 6.73 " 6.89 "	agli annuoghisti senza frode £113 mensili; coniugati o vedovi fino al 3° figlio £22 mensili in più per ogni figlio; dal 4° figlio in poi £44 mensili in più per ogni figlio		3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25		B. Medicazioni mensili Non viene corrisposta ai dipendenti statali.
512.15 annue	2.347.50 annue 1.892.20 "	123.85 mensili annuoghisti senza figli 19.90 in più per ogni figlio fino al 3° 39.80 " " " oltre il 3°	allegata lettera del Ministero della Giustizia n. 14600/12-25 del 20 agosto 1943	3.50 3.25		
	Si calcola il 20% sulle prime £1800 fra stipendio e servizio attivo ed il 10% oltre £1800	L'aggiunta di famiglia viene aumentata del 65% per il R.D. 2.11/1941 n. 246 ed estesa a tutti i funzionari per		Stabilito dal Ministero della Giustizia per un massimo concesso di 30 ore mensili, con le circolari n. 2.800/1475 del 4 marzo 1943 e		

M. V. L.

base
rare:

8
Premio di operosità
e rendimento

Compensi vari

al personale di custodia vengono corrisposte le seguenti indennità:
(legge 14 aprile 1910 n. 234)

Non viene corri-
stato ai dipen-
denti statali.

a
militare

b
Military Specialist

C
Sonnassoldo giornaliero
per il distributore di munito

d
Aumento paga giornaliera per rafferma

annuo	1413,87	l' alloggio gratuito
"	2586,19	senza alloggio "
"	2447,10	" " "

813, 12 answers
635 - "
565, 31 "

[illegible]

Ministero della
Giustizia concesso
di, con le circolari
marzo 1943 e

100

a) una diurna variabile secondo il grado come segue:

b) " " alloggio 1.930

11

12

13

Il personale
di custodia
ha il suo ter-
zo di servizio
anche di notte,
ma non
ha alcun
compenso
speciale -

Mon très cher camarade

giornaliera per rafferma

$$3^a \mid 4^a \mid 5^a \mid 6^a$$
[illegible]

60 -

45-

Allegato circa
Lasci (Maurizio)
Della Giustizia
in 1992. 1993

13	14	15	16	17
ordinario Lavoro serale notturno Il personale di custodia ha il suo turno di servizio anche di notte, ma non ha alcun compenso speciale.	Aumento disposto con l'ordine Regionale 4.2 a) Sulle competenze di cui alle colonne 1, 2, 3, 4, 9, 10 lettere i ed h, 5 viene applicato il 70% sulle prime $\text{L} 1000$, il 60% sulle seconde $\text{L} 1000$, il 30% sulle terze $\text{L} 1000$, il 20% sulle quarte $\text{L} 1000$, il 10% sulle quinte $\text{L} 1000$. b) sulla diaria di missione di cui alla colonna 10 lettere a viene calcolato il 70%	Diritti vari <i>Non se ne viene tenuto conto</i>	Ritenute: a) sulla colonna 1 per i funzionari e il capoguardia: 6% Tasso (per la pensione) 1% Opere di Beneficenza 0.10% fondo garanzia cessioni b) sulle colonne 1, 2 e 3 per i funzionari, il capoguardia, i sottocapoguardia, sanitari e cappellani: 8% Rischio Mobile 1% Imposta Complementare 0.18% Addizionale 0.05% Bollo quietanza c) sulla colonna 4 per i funzionari, il capoguardia, i sottocapoguardia, il sanitario e il cappellano: 8% Rischio Mobile 1% Imposta Complementare 0.18% Addizionale 0.05% Bollo quietanza per le guardie: 1% Imposta Complementare 0.18% Addizionale 0.05% Bollo quietanza d) sulle colonne 5 e 6 per tutti: 8% Rischio Mobile 1% Imposta Complementare 0.18% Addizionale 0.05% Bollo quietanza e) sulla colonna 9 lett. a, b, c, e d per il capoguardia e i sottocapoguardia: 8% Rischio Mobile 1% Imposta Complementare 0.18% Addizionale 0.05% Bollo quietanza per le guardie: 1% Imposta Complementare 0.18% Addizionale 0.05% Bollo quietanza f) sulla colonna 10, su tutto ciò che è riscontro effettivo di spesa (lettere b, c, g) non va soggetto a ritenute; su tutto il resto (lettere a, e, d, f, h): 8% Rischio Mobile	Blanco numerato Personale amministrativo Direttore di 1° d. Ragioniere Personale di Vice censore Istitutori Assistente Personale di Capoguardia Sottocapoguardia Sottocapoguardia guardie scaguardie Personale Sanitari Cappellani

15
Diritti vari

Ritenute:

16

- a) sulla colonna 1 per i funzionari e il capoguardia:
6% Tesoro (per la pensione)
1% Opere di Presidenza
0.10% fondo garanzia cessioni
- b) sulle colonne 1, 2 e 3 per i funzionari, il capoguardia, i sottocapoguardia, sanitari e cappellani:
8% Ricchezza Mobile
1% Imposte complementari
0.18% Addizionale
0.05% Bollo quietanza
- c) sulla colonna 4 per i funzionari, il capoguardia, i sottocapoguardia, il sanitario e il cappellano:
8% Ricchezza Mobile
1% Imposte complementari
0.18% Addizionale
0.05% Bollo quietanza
- per le guardie:
1% Imposte complementari
0.18% Addizionale
0.05% Bollo quietanza
- d) sulle colonne 5 e 6 per tutti:
8% Ricchezza Mobile
1% Imposte complementari
0.18% Addizionale
0.05% Bollo quietanza
- e) sulla colonna 9 lett. a, b, c, e d per il capoguardia e i sottocapoguardia:
8% Ricchezza Mobile
1% Imposte complementari
0.18% Addizionale
0.05% Bollo quietanza
- per le guardie:
1% Imposte complementari
0.18% Addizionale
0.05% Bollo quietanza
- f) sulla colonna 10, su tutto ciò che è rimborso effettivo di spesa (lettere b, c, g) non va soggetto a ritenute;
su tutto il resto (lettere a, c, d, f, h):
8% Ricchezza Mobile

17

Elenco numerico del personale

Personale amministrativo

Direttore di 1^a classe grado 7 gruppo A n. 1
Ragioniere " 10 " B " 1

Personale di educazione

Vice censori grado 9 gruppo B n. 2
Istitutori " 10 " " 3
Assistenti " 13 " C " 1

Personale di custodia

Capoguardia di 1^a classe . 1
Sottocapoguardia " " " . 3
Sottocapoguardia " 2^a " . 1
guardie scelte . 12
guardie . 33

Personale aggregato

Sanitario " 1
Cappellano " 1

18

Regolamento organico

Legge sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato 30/1923 n. 2960
//

Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia approvato con R.D. 30/1937
//

Non se ne rivede

Funzionari

Gruppo A - grado 1°			Direttore di 1° classe	iniziale	20.460 annue	5.610 annue	2.940 annue
B	9°	Vice censore	"	16.140	"	3.410 "	2.940 "
"	"	10° ragioniere	"	13.640	"	2.530 "	2.940 "
"	"	istitutore	"	13.640	"	2.530 "	2.940 "
"	"	"	3° scatto	16.140	"	2.530 "	2.940 "
C	13	assistente	iniziale	5.420	"	1.540 "	2.413,50 "

Personale di custodia

	con oltre 22 anni di servizio	1.460 annue	2.970 annue
Capo guardia di 1 ^a classe	22,88 giornaliere	2,31 giornaliere	8,13 giornaliere
Pollicapoguardia " "	21,67 " "	2,11 " "	8,13 " "
" " 2 ^a " "	18,48 " "	1,87 " "	7,53 " "
Guardia scelta	10,83 " "	1,18 " "	5,36 " "
guardia	10,32 " "	1,21 " "	5,99 " "
"	13,31 " "	1,38 " "	6,24 " "
"	14,41 " "	1,43 " "	6,51 " "
"	15,29 " "	1,54 " "	6,73 " "
"	15,95 " "	1,59 " "	6,89 " "

Personale aggregato

Sanitario	di ruolo	5.121,50 annue	512,15 annue	2.347,50 annue
Cappellano	provvisorio	4.204,90 "		1.892,20 "

Si calcola il 10% delle prime
£1800 fra stipendio e servizi
attivi ed il 10% oltre £1800
e fino a £8400. Infine si
aggiunge del 12.5%

[illegible]

Militare

A - Veniva concesso dal Ministero ai soli funzionari e nella misura che stabiliva di volta in volta secondo le disponibilità. Difficilmente superava le 1000 una sola volta all'anno per i funzionari e 250 una sola volta all'anno per il Direttore

B - Medicina mensile

Non viene corrisposta ai dipendenti statali

Al personale di custodia vengono corrisposte le seguenti indennità:
(legge 14 aprile 1940 n. 237)

a Militare	b Militare speciale	c Soldo giornaliero per il distributivo di merito			d Incremento paga giornaliera per rafforzo					
		1°	2°	3°	1°	2°	3°	4°	5°	6°
annue 2413,87 e l'alloggio gratuito	813,12 annue	0,38	0,77	1,16						
" 2586,49 senza alloggio "	635 - "	0,38	0,77	1,16						
" 2447,10 " " "	565,31 "	0,38	0,77	1,16						
		0,38	0,77	1,16	0,50	1,02	1,53	2,05	2,55	3,07
		0,38	0,77	1,16	0,50	1,02	1,53	2,05	2,55	3,07
		0,38	0,77	1,16	0,50	1,02	1,53	2,05	2,55	3,07
		0,38	0,77	1,16	0,50	1,02	1,53	2,05	2,55	3,07
		0,38	0,77	1,16	0,50	1,02	1,53	2,05	2,55	3,07
		0,38	0,77	1,16	0,50	1,02	1,53	2,05	2,55	3,07
		0,38	0,77	1,16	0,50	1,02	1,53	2,05	2,55	3,07
		0,38	0,77	1,16	0,50	1,02	1,53	2,05	2,55	3,07
		0,38	0,77	1,16	0,50	1,02	1,53	2,05	2,55	3,07

Ministero della
Massimo concesso
sili, con le circolari
11 marzo 1943 e
119 - -

Inoltre, il personale di custodia vengono corrisposte le seguenti indennità giornaliere come parti integranti della paga:

Dalla Presid. ^{fine} del
Consiglio dei Ministri.
Si ignora se, avendo
il Ministero Badoglio
a suo tempo abolite
alcune istituzioni
di carattere demogra-
fico, dovranno cor-
rispondersi o meno,
e quindi non è stata
finì presa in consi-
derazione alcuna
pratica.

Il personale
di custodia
ha il suo ter-
zo di servizio
anche di notte,
ma non
ha alcun
compenso
speciale -

mon vième anniversaire

				80 -	
				60 -	
				55 -	
				55 -	
				55 -	
d				45	
giornaliera per ruffina					
3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a		
				30.80	
				22.88	
				22.88	
1.53	2.05	2.55	3.07	15.84	
1.53	2.05	2.55	3.07	15.84	
1.53	2.05	2.55	3.07	15.84	
1.53	2.05	2.55	3.07	15.84	
1.53	2.05	2.55	3.07	15.84	
1.53	2.05	2.55	3.07	15.84	
1.53	2.05	2.55	3.07	15.84	
1.53	2.05	2.55	3.07	15.84	
1.53	2.05	2.55	3.07	15.84	
1.53	2.05	2.55	3.07	15.84	
				60 -	
				45 -	
Allegato circa Lari (Mistral) Della Guardia militare 1903 dal 10/1/1902 en 1866 / 1917 del 18/1/1913.					

Il personale di custodia ha il suo turno di servizio anche di notte, ma non ha alcun compenso speciale -

alle colonne 1, 2, 3, 4, 9, 10 lettere i ed l, 5 viene applicato il 40% sulle prime £1000, il 60% sulle seconde £1000, il 30% sulle terze £1000, il 20% sulle quarte £1000, il 10% sulle quinte £1000 -

b) sulla dicaria di missione di cui alla colonna 10 lettera a viene calcolato il 40%

Non de me vice

- 0.10% fondo garanzia cessione
- b) sulle colonne 1, 2 e 3 per i funzionari, il capo guardiola, i sottocapiguardia, sanitari e capipellano:
- 8% Ricchezza Mobile
 - 1% Imposte Complementare
 - 0.18% Addizionale
 - 0.05% Bollo quietanza
- c) sulla colonna 4 per i funzionari, il capo guardiola, i sottocapiguardia, il sanitario e il capipellano:
- 8% Ricchezza Mobile
 - 1% Imposte complementare
 - 0.18% Addizionale
 - 0.05% Bollo quietanza
- per le guardie:
- 1% Imposte complementare
 - 0.18% Addizionale
 - 0.05% Bollo quietanza
- d) sulle colonne 5 e 6 per tutti:
- 8% Ricchezza Mobile
 - 1% Imposte Complementare
 - 0.18% Addizionale
 - 0.05% Bollo quietanza
- e) sulla colonna 9 lett. a, b, c, d per il capoguardia e i sottocapiguardia:
- 8% Ricchezza Mobile
 - 1% Imposte Complementare
 - 0.18% Addizionale
 - 0.05% Bollo quietanza
- per le guardie:
- 1% Imposte Complementare
 - 0.18% Addizionale
 - 0.05% Bollo quietanza
- f) sulla colonna 10, su tutto ciò che è rimborso effetti di spesa (lettere b, e, g) non va soggetto a ritenute; su tutto il resto (lettere a, c, d, f, h):
- 8% Ricchezza Mobile
 - 1% Imposte Complementare
 - 0.18% Addizionale
 - 0.05% Bollo quietanza
- sulle lettere i, l:
- 1% Imposte complementare
 - 0.18% Addizionale
 - 0.05% Bollo quietanza

Direttore di
Ragioniere
Personale
Vice cens
Istitutor
Assistente
Personale
Capoguardia
Sottocapiguardia
Sottocapiguardia
guardie
guardia
Persona
Sanita
Capipellano

0.10% per la garanzia cessione
b) sulle colonne 1, 2 e 3 per i funzionari, il capoguardia, i sottocapoguardia, sanitari e cappellano:

8% Ricchezza Mobile
1% Imposta Complementare
0.18% Addizionale
0.05% Bollo quietanza

c) sulla colonna 4 per i funzionari, il capoguardia, i sottocapoguardia, il sanitario e il cappellano:

8% Ricchezza Mobile
1% Imposta Complementare
0.18% Addizionale
0.05% Bollo quietanza

per la guardia:

1% Imposta Complementare
0.18% Addizionale
0.05% Bollo quietanza

d) sulle colonne 5 e 6 per tutti:

8% Ricchezza Mobile
1% Imposta Complementare
0.18% Addizionale
0.05% Bollo quietanza

e) sulla colonna 9 lett. a, b, c, e d per il capoguardia e i sottocapoguardia.

8% Ricchezza Mobile
1% Imposta Complementare
0.18% Addizionale
0.05% Bollo quietanza

per la guardia:

1% Imposta Complementare
0.18% Addizionale
0.05% Bollo quietanza

f) sulla colonna 10, su tutto ciò che è rimborso effettivo di spesa (lettere b, c, g) non va soggetto a ritenute;
su tutto il resto (lettere a, e, d, f, h):

8% Ricchezza Mobile
1% Imposta Complementare
0.18% Addizionale
0.05% Bollo quietanza

sulle lettere i, l:

1% Imposta Complementare
0.18% Addizionale
0.05% Bollo quietanza

Direttore di 1^a classe grado 7^o gruppo A n. 1
Ragioniere " 10^o " B " 1

Personale di educazione

Vice censori grado 9^o gruppo B n. 2
Istitutori " 10^o " " " 3
Assistente " 13^o " C " 1

Personale di custodia

Capoguardia di 1^a classe . 1
Sottocapoguardia " " " 3
Sottocapoguardia " 2^a " 1
guardie scelte . 12
guardie . 33

Personale aggregato

Sanitario " 1
Cappellano " 1

Legge sullo stato
giuridico degli
impiegati dello
Stato 30/1923 n. 2960
/12

Regolamento per
Corpo degli agen-
ti di custodia
approvato con
R.D. 30/1937 -
/12

Non se ne possono tenere

2 3 5 6